

COMUNE di GENZANO di ROMA

Provincia di Roma

Comune di Genzano di Roma
Visto: App. ...
ziona ...
G.C. ...
20/11/2008

C.F. 02242320584

Via I. Belardi n.81

P.Iva 01038071005


REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA AD ESPERTI ESTERNI.

(aggiornato con l'art.46 del d.l. 112/08, convertito dalla legge 133/08)

ART. 1

OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale, ad esperti di particolare e comprovata **specializzazione anche** universitaria, in conformità di quanto previsto dall'art. 7, comma 6 e seguenti, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, così **modificato dall'art.46 comma 1 del dl n.112/08 (convertito con legge n. 113/2008)**, dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dall'art. 3, comma 56, della legge 24/12/2007 n. 244.
2. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l'ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'ente e di agire in nome e per conto dell'amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a. agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
 - b. agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche oppure gli incarichi per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso);
 - c. agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
 - d. agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente;
 - e. agli incarichi previsti dall'art. 90 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;



COMUNE di GENZANO di ROMA

Provincia di Roma

C.F. 02242320584

Via I. Belardi n.81


P.Iva 01038071005

- f. agli appalti e alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

ART. 2

COMPETENZA E PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, **ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria**, in presenza dei seguenti presupposti di **legittimità**:
 - a. l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento, **all'amministrazione conferente**, a obiettivi e progetti specifici e determinati, e **deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell' all'amministrazione conferente**;
 - b. il dirigente competente deve avere preliminarmente accertato, secondo le modalità di seguito specificate al comma 3, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente;
 - c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Salvo quanto previsto dal comma 4, gli obiettivi e i progetti di cui alla lettera a) del comma 1, sono di regola individuati annualmente in sede di predisposizione del piano esecutivo di gestione, fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di formulare, nel corso dell'anno, indirizzi specifici per l'attivazione delle collaborazioni regolate dal presente regolamento.
3. Il dirigente competente accerta l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente di cui alla lettera b) del comma 1 secondo le seguenti modalità: invio di richiesta a tutti i dirigenti affinché dagli stessi venga verificato nel termine di dieci giorni se tra i dipendenti assegnati esiste la professionalità richiesta e se il dipendente in possesso di tale professionalità o competenza specifica possa essere messo a disposizione del richiedente per tutto il tempo necessario. L'esito di tale ricognizione deve risultare per iscritto.
4. Gli incarichi, indipendentemente dall'oggetto, possono essere stipulati solo **se riconducibili ad attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nei programma approvati da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.**
5. **Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio di previsione.**



COMUNE di GENZANO di ROMA

Provincia di Roma

C.F. 02242320584

Via I.Belardi n.81

P.Iva 01038071005

6. La verifica del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 compete al Responsabile del Servizio finanziario, contestualmente all'apposizione del visto di regolarità contabile sul provvedimento che impegna la spesa relativa al conferimento dell'incarico.
7. Gli incarichi con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, di cui al presente Regolamento, vengono conferiti direttamente dai dirigenti.
8. Gli incarichi con contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, di cui al presente Regolamento, vengono conferiti dal dirigente interessato, che esplicita le condizioni previste al comma 1 nell'atto con cui viene disposto l'incarico.
9. **Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata o continuativa per lo svolgimento di funzioni normali o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità per il dirigente che ha stipulato i contratti.**

ART. 3

REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi regolati dal presente Regolamento vengono conferiti a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria e di adeguata competenza e/o esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere. Fatto salvo quanto la legge prescrive per l'esercizio di specifiche professioni intellettuali, i candidati debbono, pertanto, essere in possesso di idoneo diploma di laurea (laurea secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale o altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale) e aver maturato una adeguata competenza e/o esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire.
2. Oltre al titolo di studio può essere richiesta l'abilitazione professionale e/o l'iscrizione ad un albo professionale.
3. **Si prescinde dal requisito della specializzazione universitaria nell'ipotesi di attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando comunque l'obbligo dell'amministrazione conferente di accertare il requisito della maturata esperienza nello specifico settore.**
4. Il soggetto cui viene conferito l'incarico deve, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b. godere dei diritti civili e politici;



COMUNE di GENZANO di ROMA

Provincia di Roma

C.F. 02242320584

Via I.Belardi n.81


P.Iva 01038071005

- c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

ART. 4

PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi sono di regola conferiti tramite procedure di comparazione di curricula professionali dei candidati, contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguite da un eventuale colloquio, ove ritenuto necessario.
2. Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono:
 - a. avviso di selezione per lo specifico incarico da conferire, da divulgare mediante pubblicazione sul sito internet dell'ente per dieci giorni consecutivi;
 - b. procedura negoziata fra almeno tre soggetti, limitatamente agli incarichi di particolare specificità da motivare adeguatamente. In tale caso viene inviata, ai soggetti ritenuti in possesso dei requisiti, una lettera di invito contenente gli elementi di cui al comma 3.
3. L'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato o la lettera di invito contengono:
 - a. l'oggetto della prestazione e/o le attività richieste e le modalità di svolgimento;
 - b. i requisiti richiesti;
 - c. i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum professionale, a cui può aggiungersi il colloquio e/o l'offerta economica);
 - d. il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande;
 - e. l'eventuale valore economico di riferimento della prestazione.
4. Il dirigente competente all'affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 2 comma 5, procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi i curricula professionali, l'esito del colloquio e le eventuali offerte economiche.
5. Nel caso di conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 2, comma 6, le domande di partecipazione alla selezione sono valutate da apposita Commissione interna, presieduta dal Dirigente del Settore di riferimento. La Commissione procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi i curricula professionali e l'esito del colloquio. La procedura di selezione si conclude con la predisposizione di una graduatoria finale in merito.



COMUNE di GENZANO di ROMA

Provincia di Roma

C.F. 02242320584

Via I.Belardi n.81

P.Iva 01038071005

Ai fini della graduatoria finale la Commissione attribuisce ai titoli e al colloquio finale un punteggio massimo di 100 punti così ripartiti:

- titoli 60 punti
- colloquio 40 punti

I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie:

- titoli culturali e professionali
- esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorative prestate presso soggetti pubblici e/o privati.

Il colloquio si intende superato con votazione di almeno 27/40.

6. La valutazione, nei casi di cui al comma 4, si basa, in particolare, sui seguenti criteri:

- a. Abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b. caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c. riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali richieste;
- d. ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.

In relazione alle peculiarità dell'incarico, possono essere definiti ulteriori criteri di selezione.

ART. 5

CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA PROCEDURA COMPARATIVA

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 2 e 3, il dirigente competente può conferire gli incarichi in via diretta, ossia senza esperimento di procedure selettive, quando ricorra una delle seguenti situazioni che devono essere giustificate nel provvedimento di conferimento dell'incarico:

- a. quando le procedure selettive di cui all'art. 4 siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
- b. in caso di particolare e comprovata urgenza, adeguatamente motivata, che non consente l'utile effettuazione delle procedure di cui all'art. 4;
- c. per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica o legale non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d. per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.



COMUNE di GENZANO di ROMA

Provincia di Roma

C.F. 02242320584

Via I.Belardi n.81

P.Iva 01038071005

ART. 6

CONTRATTO DI INCARICO

1. Il dirigente stipula, in forma scritta, i contratti di lavoro autonomo, di prestazione occasionale o coordinata e continuativa. I contratti devono contenere i seguenti elementi:
 - a. generalità del contraente;
 - b. l'oggetto della prestazione professionale;
 - c. le modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - d. il luogo in cui viene svolta la prestazione;
 - e. il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
 - f. l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso;
 - g. nei casi in cui il professionista individuato opera presso uno studio associato, nel contratto deve essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorre esclusivamente tra l'amministrazione e il professionista scelto.

2. La congruità del compenso richiesto è valutata in relazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, tenuto delle condizioni di mercato e della utilità che l'ente ne ricava. Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione tra le parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni.

3. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incarico nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.

ART. 7

VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
2. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel contratto, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite da collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.



COMUNE di GENZANO di ROMA

Provincia di Roma

C.F. 02242320584

Via I.Belardi n.81

P.Iva 01038071005

ART. 8

PROROGA E RINNOVO DEL CONTRATTO

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto.
2. La proroga del contratto stipulato può avvenire una sola volta, per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento dell'incaricato. La durata della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase od attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto.

ART. 9

PUBBLICITA' DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione, anche in forma telematica, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge.
2. il dirigente competente cura:
 - a. a pena di inefficacia, la pubblicazione sul sito web del provvedimento di conferimento dell'incarico, completo dell'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato;
 - b. la comunicazione dell'incarico all'Ufficio Segreteria, che detiene un archivio di tutti gli incarichi conferiti;
 - c. le necessarie comunicazioni alla Corte dei Conti – (Sez.Reg. Corte dei Conti) ai sensi dell'art.1 c.173 L.266/05.

ART. 10

NORME FINALI

1. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
2. Devono considerarsi abrogate tutte le norme previsti dai regolamenti dell'Ente incompatibili con il presente Regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia.
4. Copia del presente Regolamento è inviata alla Sez. Regionale della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla sua approvazione.